



## CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE N° 30 del 28/04/2025**

#### OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - CONFERMA TARIFFE 2024 PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di Aprile alle ore 20:30, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

N.	Nome	N.	Nome
1	MALINVERNO GUIDO	P	
2	ABATE PAOLO	P	
3	FORMENTINI PAOLO	P	
4	CARELLA SONIA	P	
5	FONDACARO PIERLUIGI	P	
6	GIRELLI GIOVITA	P	
7	TADDEI GIOVANNI	P	
8	DI GIORGIO OLIVIERO	P	
9	TAVELLI LAURA	P	
10	GIARDINO TOMMASO	P	
11	BOCCAFOGLIO ALESSANDRO	P	
12	TERZI STEFANO	P	
13	PAPA MARIA VITTORIA	P	
14	COMINI BERNARDO	P	
15	PALMERINI ANDREA ANGELO	P	
16	GABUSI BEATRICE	P	
17	SPILLER ANDREA	P	

PRESENTI: 17      ASSENTI:0

Partecipa il segretario generale dott. Alessandro Tomaselli.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, **il Presidente del Consiglio, Paolo Abate** assume la presidenza ed invita l'adunanza a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO:**

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - CONFERMA TARIFFE 2024 PER L'ANNO 2025**

Su invito del Presidente l'Assessore all'Ecologia ed Ambiente, Cristina Degasperi, illustra l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.

Apertasi la discussione interviene il consigliere Stefano Terzi - Capogruppo Liste PD – Desenzano Progetto Futuro – Viviamo Desenzano;

Nella delibera di approvazione del verbale della seduta odierna, verrà allegata la trascrizione, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, dell'intervento registrato del relatore e del consigliere Terzi che è intervenuto nel dibattito. La stessa, dopo l'approvazione, verrà allegata anche al presente provvedimento.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 26 del 22.04.2024 di Approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relativo al semiperiodo regolatorio 2024-2025 e delle tariffe anno 2024 per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti urbani (TARI);

**DATO ATTO** della nota di Garda Uno spa del 20.03.2025, pervenuta con prot. n. 18783 del 24.03.2025, di Comunicazione ai sensi dell'art. 4.7 del MTR2 - Revisione Straordinaria "infraperiodo" PEF 2025 con la quale si precisa quanto segue:

- il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo Periodo Regolatorio (MTR2) prevede l'approvazione dei PEF con cadenza biennale (2022-2023 e 2024-2025);
- i PEF per l'anno 2025 sono già oggettivamente stati approvati con la Delibera di approvazione del PEF per l'anno 2024;
- l'art. 4.7 del MTR2 prevede, in casi eccezionali, la c.d. "Revisione Infraperiodo" del PEF, vincolandola alla sussistenza di squilibri economici e finanziari della Gestione con un intervento di aumento in termini tariffari al fine di recuperare la sostenibilità efficiente della gestione;
- tale evento deve essere motivato illustrando debitamente sia la sussistenza delle motivazioni a sostegno della Revisione che gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale;

**TENUTO CONTO** che, in proposito, Garda Uno spa ha confermato l'assenza di qualsivoglia squilibrio economico e finanziario nella gestione riguardante il gestore del servizio e, pertanto, non risulta necessaria l'applicazione dell'art. 4.7 del MTR2;

**DATO ATTO** che, in assenza di eventuali squilibri economici e finanziari riguardanti l'Ente Locale, nulla osta a procedere alla Determinazione delle Tariffe TARI verso gli Utenti del Servizio;

**VISTI:**

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento

alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...;

- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Economico Finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

**CONSIDERATO** che nel territorio in cui opera il Comune di Desenzano del Garda NON è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e pertanto il Comune stesso svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

**DATO ATTO CHE:**

- il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo Periodo Regolatorio (MTR2) prevede l'approvazione dei PEF con cadenza biennale (2022-2023 e 2024-2025);
- i PEF per l'anno 2025 sono già oggettivamente stati approvati con la Delibera di approvazione del PEF per l'anno 2024;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03.08.2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), attuando l'obiettivo di “far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”, e per il quale ciascun Ente territorialmente competente(ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
  - Schema I: livello qualitativo minimo;
  - Schema II: livello qualitativo intermedio;
  - Schema III: livello qualitativo intermedio;
  - Schema IV: livello qualitativo avanzato.

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) della predetta la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, il Comune, in qualità di Ente territorialmente competente (ETC), doveva determinare, entro il 31 marzo 2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui sopra;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 29.03.2022 si è disposto di aderire allo Schema Regolatorio I: livello qualitativo minimo;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

**CONSIDERATO**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

**DATO ATTO** che i costi di gestione definitivi del servizio rifiuti del PEF 2025, già approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 22.04.2024, sono pari a € 6.558.853,00 suddivisi in:

- Costi del Gestore per € 5.238.045,00;
- Costi del Comune per € 1.320.808,00;

**CONSIDERATO** che sui Costi del Comune grava anche l’IVA sulle spettanze del gestore in quanto non detraibile e che pertanto la suddivisione dei costi risulta essere la seguente:

- Costi del gestore Euro 5.761.850,00;
- Costi del Comune Euro 797.003;

**DATO ATTO** che le spese preventivate per la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti e pari ad Euro 6.000.483,00, risultano interamente coperte dalle entrate preventivate di pari importo, come da stanziamenti sui singoli capitoli del Bilancio di previsione 2025-2027, oltre ad Euro 35.000,00 per le componenti perequative UR1 e UR2 ed Euro 125.000,00 per la componente UR3 relativa al Bonus sociale di nuova istituzione;

**TENUTO CONTO** della necessità della copertura dei costi a pareggio con le entrate secondo quanto previsto dalla Legge 147/2013, articolo 1, comma 654;

**DATO ATTO** che è facoltà del Comune di rinunciare al riconoscimento di alcune componenti di costo ai sensi dall’articolo 4.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF;

**CONSIDERATO** che il PEF, è stato redatto per un periodo di quattro annualità e che nel frattempo, grazie ad un’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione, si è ampliata la base imponibile garantendo, con le tariffe già applicate nel 2024, l’equilibrio con i costi di gestione;

**PRESO ATTO** di quanto previsto nella Determina ARERA 2/2021, al punto 1.4, con particolare riferimento alla possibilità di considerare nel totale delle entrate a copertura dei costi il contributo del MIUR, le entrate conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

**CONSIDERATO** che le simulazioni della bollettazione 2025 effettuate con le tariffe 2024, oltre alle entrate sopracitate, consentono la copertura dei costi del servizio già stanziati nel Bilancio di previsione 2025-2027;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto descritto sopra, di confermare le tariffe già applicate per l’anno 2024;

**DATO ATTO** che il PEF 2025 oggetto di verifica dell'equilibrio economico finanziario della gestione risulta pari ad € 6.558.853,00 IVA compresa, così ripartiti:

- COSTI FISSI: € 2.852.998,00 (corrispondenti al 43,50% dei costi totali);
- COSTI VARIABILI: € 3.705.855,00 (corrispondenti al 56,50% dei costi totali);

**DATO ATTO che:**

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, pur sempre in rapporto all'effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti, ad una ragionevole graduazione (mediante congrue ripartizioni tariffarie, ma anche mediante possibili riduzioni ed esenzioni) coerentemente con la previsione di cui all'art. 49, comma 10 del D.lgs. n. 22/1997) è orientata a favorire, anche per ragioni di ordine sociale, le utenze domestiche, con conseguente attribuzione alle utenze non domestiche, al di là del dato meramente proporzionale, come tale suscettibile di ampia ed elastica valorizzazione, dei costi non addebitati alle prime;
- La percentuale effettiva di ripartizione dei costi totali tra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche derivante dalla simulazione delle bollette TARI effettuata in data 12.03.2025 pari a complessivi € 5.414.241,93 risulta essere la seguente:

**SERVIZIO RIFIUTI 2025 - VERIFICA COMPONENTE FISSA E VARIABILE ENTRATE**

DESCRIZIONE		ENTRATE FISSE		ENTRATE VARIABILI			TOTALE
	FISSO DOM.	FISSO ND	FISSO ALTRO	Variab. Dom.	Variab ND	Fisso Altro	
TARI SCUOLE			20.000			20.000	40.000
LOCAZIONE CREMASCHINA			62.268				62.268
RECUPERO EVASIONE			125.000			135.000	260.000
SERVIZIO VEGETALE			12.000			15.500	27.500
VENDITA CONTENITORI			4.000				4.000
SANZIONI			10.000			15000	25.000
CONFERIMENTI DIRETTI E CONVENZIONI			76.000			91.473,07	167.473,07
	1.117.502,98	1.179.700,26		1.540.893,04	1.576.145,65		5.414.241,93

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 28/04/2025.

Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005.

Documento firmato digitalmente da ALESSANDRO TOMASELLI, PAOLO ABATE.

<b>Totale Entrate Previste</b>	1.117.502,98	1.179.700,26	309.268	1.540.893,04	1.576.145,65	276.973,07	<b>6.000.483</b>
	<b>2.606.471,24</b>			<b>3.394.011,76</b>			<b>6.000.483</b>
Rapporto Fisso-variabile	<b>43,44%</b>			<b>56,56%</b>			<b>100%</b>

**DATO ATTO** che ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- non sono state considerate le componenti perequative UR1, UR2 e UR3, che non rilevano ai fini della determinazione delle tariffe, essendo applicate in misura fissa e per utenza, secondo quanto stabilito da ARERA;

**RITENUTO** in proposito di evidenziare che le vigenti tariffe sono state determinate assumendo il criterio della ripartizione del territorio comunale in fasce territoriali, tramite l'Indice territoriale di cui dell'art. 4 c. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158:

**UTENZE NON DOMESTICHE:**

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- Zona Turistica A - B – C
- Zona A (nord e sud)
- Zona B (nord e sud)

**UTENZE DOMESTICHE:**

- Zona C
- Zona A (nord e sud)
- Zona B (nord e sud);

**VISTA** l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati per l'anno 2024 per le Utenze Domestiche e le Utenze NON Domestiche;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- Il "Decreto Milleproroghe 2022", Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che al comma 5-quinquies dell'articolo 3 prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**DATO ATTO**, pertanto, che dal 2023, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile, seppur con decorrenza ed efficacia dal 1° gennaio;

**TENUTO CONTO** dell'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";

**VISTO**, inoltre, l'articolo 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**DATO ATTO** del prospetto di verifica delle componenti fissa e variabile sia relativa alle entrate che ai costi del servizio rifiuti di cui al PEF 2025 di seguito indicato:

PEF 2025	<b>43,50%</b>	<b>56,50%</b>	<b>100%</b>
Riparto entrate	<b>43,44%</b>	<b>56,56%</b>	<b>100%</b>
		<b>Differenza tra costi e Entrate</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>Proiezione aumento tariffario</b>	<b>0,00%</b>

**DATO ATTO** che la differenza percentuale pari allo 0,06% nel rapporto tra Costi fissi e variabili rispetto alla percentuale relative alle Entrate fisse e variabili preventivate per la copertura del servizio è compatibile con il carattere previsionale delle entrate;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22.04.2024, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2024;

**DATO ATTO**, altresì, che le tariffe TARI vigenti nel 2024 sono da confermare anche per l'anno 2025;

**RICHIAMATE**, inoltre, le verifiche precedentemente esposte in relazione a:

- Costi del servizio a carico del Comune;
- Componente fissa e variabile dei costi;
- Componente fissa e variabile delle entrate, sulla base della simulazione effettuata dall'ufficio Tributi del 12.03.2025;

**DATO ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con specifica deliberazione il Comune, quale Ente Territoriale Competente (E.T.C.) a norma della sopra richiamata deliberazione, dovrà provvedere alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

**DATO ATTO**, infine, che con apposita relazione inviata al protocollo n. 24882 del 16.04.2024, il Consorzio COSEA ha validato il PEF per il biennio 2024-2025;

**VISTA** la delibera n. 386/2023 con la quale ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, posta pari a 1,50 euro/utenza per anno.

**VISTO** il DPCM n. 24 datato 21/01/2025 rubricato “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” pubblicato il 13/03/2025 in Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore 28/03/2025;

**CONSIDERATO** che il DPCM n. 24/2025 prevede:

- agevolazioni tariffarie per utenti in condizioni economico-sociali disagiate;
- la quantificazione del bonus pari alla riduzione del 25% della TARI dovuta;
- l'incarico ad ARERA di istituire una apposita componente perequativa a copertura dei costi che emergeranno dall'applicazione del Decreto e di emanare provvedimenti che definiscono le modalità attuative del Bonus;
- un automatismo per identificare i beneficiari legato all'ISEE (per famiglie con massimo 3 figli a carico il livello ISEE deve essere inferiore a 9.530 euro; per famiglie con almeno 4 figli a carico il livello ISEE deve essere inferiore a 20.000 euro);
- introduzione del Bonus a far data dal 01/01/2025;
- la gestione delle informazioni per consentire gli automatismi previsti attraverso il sistema SGAt;

**PRESO ATTO** che l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato in data 1 aprile 2025 la deliberazione 133/2025/R/rif con cui dà avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;

**CONSIDERATO** che:

- nelle more della completa definizione del provvedimento, ARERA ha stabilito che, già dal 1 gennaio 2025, viene introdotta una nuova componente perequativa unitaria denominata “UR3 – Copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti” che, per l'anno 2025, è stabilita in 6 €/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche;
- ARERA ha chiesto ai Gestori di inviare osservazioni alla Delibera e che al momento ARERA deve confrontarsi con il Garante Privacy per verificare che quanto intende statuire osservi i dettami del GDPR e successivamente con INPS e con SGAtE per le modalità tecniche operative;
- è necessario adottare le disposizioni richiamate con la massima urgenza tenuto conto del termine del 30 aprile per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe TARI 2025 in coerenza con quanto disposto dal DPCM, al fine di consentire l'erogazione dell'agevolazione e la copertura dei relativi oneri a partire dall'anno 2025;

**PRESO ATTO** che con la deliberazione 133/2025/R/rif art. 3 comma 1 per l'anno 2025 i gestori dell'attività di gestione tariffe possono agire in deroga al comma 26.2 del TQRIF (“In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione”);

**VISTO** il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40/2019 e s.m.i. che all'art. 34 co. 1 prevede che il documento di riscossione TARI deve prevedere due rate scadenti il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno;

**RITENUTO** nelle more di definizione da parte di ARERA delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus TARI, se necessario, di demandare, solo per l'anno 2025, alla Giunta Comunale la determinazione della scadenza della prima rata di versamento TARI entro il 30 ottobre 2025;

**DATO ATTO** che Responsabile del Procedimento è l'arch Dario Bonzi - Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente;

**DATO ATTO**, altresì, che l'argomento di cui trattasi è stato sottoposto:

- all'esame della Seconda Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16.04.2025;
- all'Organo di revisione che si è espresso favorevolmente, come da parere allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTI** gli allegati pareri:

- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del dirigente dell'Area Servizi al Territorio - arch. Cinzia Pasin;
- favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte della Dirigente dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari,

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dalla legge n. 213/2012;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTO** il capo III dello Statuto Comunale;

**CON VOTI** favorevoli n.11 (Boccafolio e Giardino – **Gruppo Fratelli d'Italia**; Fondacaro e Girelli – **Gruppo Idee in Comune**; Di Giorgio e Taddei – **Gruppo Forza Italia**; Abate, Formentini e Carella – **Gruppo Lega Lombarda Salvini**; Tavelli – **Gruppo Misto**; il Sindaco) e contrari n.6 (Papa, Comini, Palmerini e Gabusi – **Gruppo Partito Democratico**; Spiller – **Gruppo Movimento 5 stelle - l'Altra Desenzano**; Terzi – **Gruppo PD – Desenzano Progetto Futuro – Viviamo Desenzano**) espressi in forma palese da n.17 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco e proclamati dal Presidente,

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la revisione ordinaria ex art.28.4 della delibera ARERA n°363/2021/R/rif del Piano Economico Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2024-2025 è stata approvata con propria deliberazione n. 26 del 22.04.2024;
3. di approvare la verifica degli equilibri economici e finanziari in carico al Comune riguardanti il Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relativo al semiperiodo regolatorio 2024-2025 per l'anno di competenza 2025;

4. di approvare conseguentemente le tariffe per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti urbani (TARI) anno 2025, che confermano le tariffe vigenti per l'anno 2024, come rappresentato nelle tabelle dell' allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di quantificare in € 6.000.483,00 il gettito complessivo delle entrate PEF 2025 riguardanti il servizio rifiuti (al netto delle contribuzioni perequative ARERA), dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio al netto delle detrazioni preventivate ai sensi dell'art.1.4 della Determina ARERA 4 novembre 2021 n.2, quale risulta dal Piano Economico Finanziario relativo al semiperiodo regolatorio 2024-2025 per l'anno di competenza 2025;
6. di dare atto che il Piano Economico e Finanziario per il biennio 2024-2025 è già stato sottoposto a CO.SE.A (CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI) di Castel di Casio (Bologna) per la relativa validazione che è avvenuta con esito positivo;
7. di incaricare l'ufficio Tributi e l'ufficio Ecologia di predisporre la documentazione, i provvedimenti e in generale i procedimenti necessari per l'attuazione di quanto sopra;
8. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, unitamente alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
9. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, da iscrivere nel Bilancio di previsione 2025-2027 pur non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno, quantificabile in Euro 3.000,00;
  - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno, quantificabile in Euro 32.000,00;
  - UR3,a, per la copertura del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto, pari ad Euro 6,00 per ogni utenza per anno, quantificabile in Euro 125.000,00;
10. di demandare, ove si rendesse necessario, per l'applicazione del bonus TA.RI. (lettera c) del precedente punto), secondo disposizioni in corso di emanazione, e solo per l'anno 2025, alla Giunta Comunale la determinazione della scadenza della prima rata di versamento TARI entro il 30 ottobre 2025, in deroga a quanto previsto all'articolo 34 co. 1 del vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti, come descritto in premessa;

11. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

12. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al gestore del servizio.

**QUINDI,**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**AI SENSI** dell'art. 134, ultimo comma del Dlgs 18.08.2000, n. 267;

**CON VOTI** favorevoli n.11 (Boccafolio e Giardino – **Gruppo Fratelli d'Italia**; Fondacaro e Girelli – **Gruppo Idee in Comune**; Di Giorgio e Taddei – **Gruppo Forza Italia**; Abate, Formentini e Carella – **Gruppo Lega Lombarda Salvini**; Tavelli – **Gruppo Misto**; il Sindaco) ed astenuti n.6 (Papa, Comini, Palmerini e Gabusi – **Gruppo Partito Democratico**; Spiller – **Gruppo Movimento 5 stelle - l'Altra Desenzano**; Terzi – **Gruppo PD – Desenzano Progetto Futuro – Viviamo Desenzano**) espressi in forma palese da n.17 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco e proclamati dal Presidente,

**DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.

\*\*\*\*\*

**Atti Consiglio Comunale**

**R.U.P. Cinzia Pasin**

**Proponente: Assessore Cristina Degasperi**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Paolo Abate

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Alessandro Tomaselli

*Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n.82/2005*

La presente deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE nr. 30 del 28/04/2025 sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.